

ammetteva per i figli della schiava non unita regolarmente in matrimonio, che:

... pater eorum possit eos comparare pro ypperperis decem, usque ad unum annum, et si non scomparaverit usque ad unum annum, in posterum sit in voluntate patroni vel patrone ipsius ancille.

... il loro padre possa, sino ad un anno, comperarli per dieci iperperi; se non li avesse comperati sino ad un anno, poscia sia in facoltà del padrone, o padrona, della schiava (di cederli).

Risulta quindi che chi aveva avuto dei figli naturali con una schiava, poteva renderli liberi con il riscattarli di diritto dai padroni della stessa, entro un anno dalla nascita; più tardi, invece, il loro riscatto era rimesso alla volontà del padrone o della padrona della schiava. È naturale, perciò, che se i figli illegittimi di una schiava potevano crescere liberi sin dalla nascita, ciò dovesse essere ancora più facile per quelli nati da schiavi riuniti in regolare matrimonio.

Gli schiavi potevano contrarre matrimonio tanto fra loro, quanto anche con liberi.

A proposito della validità del matrimonio fra schiavi, lo Statuto di Ragusa (L. VI, c. 52) conteneva la seguente disposizione:

Servus vel ancilla, sine voluntate et consensu patroni et patrone matrimonium contrahere non potest, et si contraxerit illud matrimonium non est firmum,

Lo schiavo, o la schiava, non può contrarre matrimonio senza la volontà ed il consenso del padrone e della padrona, e se lo avesse contratto, tale matrimonio non sarà valido,

la quale, considerata a sè, dovrebbe far ritenere che il matrimonio non fosse valido, se ambedue i coniugi non avessero ottenuto il consenso dei loro padroni. Questo capitolo riproduceva però, certamente, una norma di legge in vigore nell'alto medio evo, successivamente caduta in disuso e sostituita da quella che segue, senza che la preesistente fosse stata tolta in occasione di revisioni o riordinamenti dello Statuto. Nello stesso Libro precede appunto il c. 50 del seguente tenore:

Si servus cum voluntate domini sui vel domine ancillam alterius sine voluntate patroni vel patrone ipsius ancille acceperit in uxorem, omnes heredes quos simul habuerint, erunt patroni vel patrone ipsius ancille. Sed si servus ipse vel aliquis pro eo quesierit ipsam <sup>(1)</sup> a patrono vel patrona ipsius ancille, ut omnes heredes quos simul habuerint dimittat liberos, vel partem eorum, in potestate sit

Se uno schiavo con il consenso del proprio padrone, o padrona, avrà preso in moglie una schiava alla quale sarà mancato il consenso del suo padrone, o padrona, tutti i nati da loro apparterranno al padrone, o padrona, della schiava. Ma se lo stesso schiavo, o qualunque per lui, avrà chiesto al padrone, o padrona, della schiava che tutti i figli, o parte di essi, vengano lasciati liberi, sia in facoltà del

(<sup>1</sup>) Sia per il senso, sia per analogia con il testo del cap. 49 riportato più avanti, riteniamo che qui lo Statuto dovesse contenere in origine la parola « gratiam » e non « ipsam ».